

TURRITA NUOTO

STATUTO

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE

Art. 1 Sotto la denominazione **Turrita Nuoto** (nel seguito indicata TN o la Società) è costituita una società ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Essa è affiliata alla Federazione Svizzera di Nuoto e alla Federazione Ticinese di Nuoto, i cui statuti diventano parte integrante del presente. I membri della TN sono automaticamente membri di queste due Federazioni.

Art. 2 La TN. si propone di promuovere tutte le attività natatorie riconosciute dalla Fédération Internationale de Natation Amateur ed in particolare:

- a) organizza corsi di nuoto nell'ambito di una scuola nuoto;
- b) permette la preparazione dell'attività agonistica;
- c) organizza manifestazioni competitive e di propaganda.

La TN dichiara di aderire e di implementare i principi sanciti dalla Carta Etica dello Sport di Swiss Olympic.

Art. 3 La durata della TN è illimitata e la sua sede è quella del suo Presidente pro tempore.

Art. 4 La TN è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

MEMBRI

Art. 5 Possono far parte della TN persone di ogni età, sesso e di qualsiasi nazionalità.

Art. 6 I soci si suddividono in tre categorie:

- **attivi:** coloro che praticano lo sport del nuoto;
- **onorari:** coloro che con la loro attività si sono distinti in modo particolare per la causa del nuoto e della Società;
- **contribuenti:** coloro che sostengono finanziariamente la Società.

Art. 7 In assemblea ogni socio ha diritto ad un voto; i soci minorenni sono rappresentati fino all'età di anni 14 dal detentore dell'autorità parentale.

Art. 8 Le dimissioni di membro della TN devono essere inoltrate al Comitato ed hanno effetto immediato.

Art. 9 Le tasse sociali sono fissate di anno in anno dal Comitato. Per i soci contribuenti il pagamento della tassa entro il giorno dell'Assemblea ordinaria conferisce la qualità di socio per l'anno in cui il pagamento è effettuato; il pagamento effettuato successivamente conferisce la qualità di socio per l'anno civile successivo; per i soci attivi il pagamento della tassa conferisce la qualità di socio per la stagione a cui il pagamento si riferisce (solitamente da settembre a luglio).

Art. 10 Gli impegni della Società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

ORGANIZZAZIONE

Art. 11 La TN è retta dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- la Commissione di revisione dei conti

Art. 12 I soci sono riuniti in Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno, al più tardi entro il 31 dicembre, per deliberare sui seguenti oggetti di competenza dell'assemblea:

- Approvazione dei rapporti morale, sportivo e finanziario allestiti e presentati dal Comitato;
- Approvazione del rapporto di revisione presentato dalla Commissione di revisione dei Conti;
- Nomina degli organi societari, ovvero:
 - del Presidente
 - dei Membri del Comitato;
 - della Commissione di Revisione dei Conti.

Le nomine degli organi hanno effetto e validità per l'anno civile che segue quello in cui si è tenuta l'assemblea ordinaria che ha proceduto alla nomina; qualora diventasse vacante un posto nel corso dell'anno il Comitato ha la facoltà di provvedere alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica fino alla prima assemblea. Nomine decise in occasione di assemblee straordinarie avranno effetto immediato.

- Modifica degli statuti;
- Riconoscimenti d'onore:
 - nomina di socio onorario;
 - distinzioni particolari nell'attività della Società e riconoscimenti;

Qualora il Comitato lo ritenesse opportuno può convocare in ogni momento un'Assemblea straordinaria, che può anche essere domandata da almeno 1/5 dei soci, precisando l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla richiesta.

Le assemblee (sia ordinarie, sia straordinarie) sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La convocazione alle assemblee può avvenire anche mediante pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali o sul sito web della società.

Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi e per ogni altra decisione è necessaria la maggioranza relativa (metà dei voti espressi + uno), riservate norme specifiche diverse contenute nel presente statuto.

Art. 13 A dirigere la Società viene nominato un Comitato composto da un Presidente ed un numero da 5 a 10 membri.

Il Presidente convoca e dirige le assemblee (ordinarie e straordinarie) e le sedute del Comitato. Le funzioni degli altri membri vengono fissate nell'ambito del Comitato.

Di fronte a terzi la Società è vincolata dalla firma collettiva del Presidente e di un membro del Comitato. I membri del Comitato stanno in carica due anni e sono rieleggibili. La durata della carica inizia con l'anno civile a quello successivo in cui si è tenuta l'assemblea che ha proceduto alla nomina, salvo le eccezioni previste dal presente statuto.

Tra i membri di comitato vi dovrà essere un rappresentante dei genitori degli atleti attivi ed un rappresentante degli atleti stessi; questi dovranno essere rispettivamente genitore di atleti attivi ed atleti.

Il comitato si organizza liberamente, stabilendo un proprio regolamento d'organizzazione. In particolare il comitato potrà creare un comitato ristretto che si occupa degli affari correnti dell'associazione.

REVISIONE DEI CONTI

Art. 14 La Commissione di Revisione dei conti, composta da uno a tre membri, è nominata dall'Assemblea Ordinaria per la durata di due anni, riservate le eccezioni previste da questo statuto.

La Commissione ha come compito di verificare in modo indipendente la correttezza della tenuta della contabilità ed allestisce ogni anno un rapporto per l'Assemblea Ordinaria.

SCIoglimento

Art. 15 Lo scioglimento della Società può essere decretato solamente da un'assemblea straordinaria dei soci convocata a tale scopo.

Per decretare lo scioglimento occorre il consenso di almeno 4/5 dei soci presenti.

L'Assemblea ha pure il potere di decidere in merito alla destinazione del patrimonio netto della Società in caso di scioglimento della medesima.

Art. 16 Per tutto quanto non è contemplato nei precedenti articoli si rimanda agli statuti della Federazione Svizzera di Nuoto e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 17 Il presente statuto è stato adottato dall'assemblea generale ordinaria del 12 gennaio 2018 e sostituisce ogni precedente versione.

per la TURRITA NUOTO

Antonio Mozzini Vellen
Presidente

Oscar Cramerì,
Presidente del giorno
e membro di comitato

